

***EPPO IN ACTION: IL NODO DELLA
COMPETENZA NEI PRIMI PASSI DEL NUOVO
ORGANO***

*Caterina Paonessa**



1. La data del 1° giugno 2021 ha segnato l'avvio dell'attività della Procura Europea – Eppo, secondo l'acronimo inglese che la identifica (*European Public Prosecutor's Office*). Si è così fatta strada, a valle di un tortuoso iter, puntellato dalla ricerca di non facili equilibri e accordi politici, una forma di cooperazione giudiziaria assolutamente inedita in Europa, che affida ad una istituzione *ad hoc* lo specifico compito di condurre le indagini e, quindi, di esercitare l'azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione «*dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri*» (art. 86, par. 2, TFUE).

Con il varo del nuovo organo non si punta semplicemente ad instaurare un dialogo diretto tra le diverse autorità giurisdizionali e, conseguentemente, a migliorare la collaborazione tra gli Stati membri (come è accaduto con gli strumenti sinora messi a punto, basti pensare al mandato di arresto europeo, c.d. MAE), ma si fa un deciso balzo in avanti nel settore che certamente più sta a cuore dell'Unione, cioè la tutela del proprio *asset* economico. Il riconoscimento di una capacità investigativa “in proprio” rende, di fatto, l'Eppo un *unicum* nel contesto europeo, differenziando questo apparato da altri organismi già esistenti. Si pensi, in particolare, a Eurojust ed Europol, chiamati essenzialmente ad una attività di coordinamento o collaborazione con le autorità nazionali o, ancora, ad Olaf, a cui è riconosciuta la capacità di condurre indagini meramente amministrative presso gli Stati membri.

L'iniziativa della Procura Europea è certamente, nel complesso, assai ambiziosa. Basti guardare alla stessa fisionomia del nuovo organo per rendersene conto: l'istituzione si articola, infatti, in un livello centralizzato a Lussemburgo (che include il Procuratore Capo Europeo, i Procuratori Europei – uno per ogni Stato membro – e altre strutture operative, quali le Camere permanenti, il Collegio e il direttore amministrativo), chiamato ad assumere le decisioni strategiche, e in un livello

* Ricercatore di diritto penale nell'Università di Firenze

decentrato, costituito dai Procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri, che restano comunque integrati nelle rispettive magistrature nazionali.

L'attività dell'Eppo, verticisticamente coordinata da Lussemburgo, si esplica dinnanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali, secondo le rispettive regole processuali (cfr. art. 4 reg. UE 2017/1939, di seguito reg. EPPO); ad oggi, dunque, l'istituzione è chiamata ad operare nell'ambito di 22 diversi regimi di diritto processuale penale, lavorando, però, pur sempre, come un unico ufficio, posto che è l'autorità sovranazionale a procedere dinnanzi agli organi giudiziari nazionali.

2. Nonostante la macchinosa struttura organizzativa, l'Eppo non ha tardato a ingranare la marcia. L'immediata, alacre operosità dell'organo è ampiamente messa in risalto dallo stesso sito istituzionale¹, dove si dà conto della molteplicità di atti di indagine avviati fin da subito nei diversi Stati membri, e finanche della prima condanna scaturita da una sua iniziativa nella Repubblica slovacca².

Di pari passo con l'incedere operativo, tuttavia, i primi nodi cominciano a venire al pettine. Perché se è vero che è stata costruita la macchina (la Procura Europea) e che si sono accessi i motori, resta il fatto che il circuito nel quale quella macchina dovrà correre non è del tutto chiaro. L'etichetta – invero opaca – dei “reati lesivi di interessi finanziari europei” (c.d. “reati PIF”), che serve a perimetrare proprio la competenza per materia dell'Eppo, se non correttamente governata, rischia di dare àdito, come contropartita, a fenomeni di (possibile) *forum shopping* nelle mani, esclusivamente, dell'organo requirente dell'Unione.

La questione, se pure incidentalmente, si può toccare con mano con la prima pronuncia della Suprema Corte che si è interfacciata con le dinamiche dell'Eppo³, attraverso cui è stato dato seguito alla richiesta di consegna di un cittadino italiano avanzata mediante MAE dalla Procura Europea con sede a Monaco di Baviera, a condizione che lo stesso, dopo essere stato processato, sia inviato in Italia per scontare la relativa pena. La vicenda riguardava, nello specifico, la partecipazione ad una

¹ <https://www.eppo.europa.eu/en>.

² La vicenda riguardava il caso di un ex sindaco slovacco condannato per “*attempted offence against the financial interest of the EU*” per aver falsificato documenti per ottenere illegalmente un sostegno finanziario dal Fondo sociale europeo per il cofinanziamento di servizi locali: cfr. <https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-conviction-eppo-case-former-slovak-mayor-sentenced-3-years-conditional-imprisonment>.

³ [Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre 2021, n. 46140.](#)

associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di un sistema di frodi IVA coinvolgente diversi Stati (Germania, Italia, Bulgaria, Belgio, Portogallo, Francia), per un asserito danno di complessivi tredici milioni di euro. A colpire è, segnatamente, il passaggio motivazionale – piuttosto assertivo – in cui si rileva, da un lato, che «*non può concretamente contestarsi la giurisdizione, anche in ordine alla condotta associativa, fermo restando che proprio l'autorità tedesca, riconoscendosi competente, ha adottato la misura cautelare sulla cui base è stato emesso il mandato di arresto europeo*» e, dall'altro lato, che l'autorità giudiziaria italiana, per parte sua, ha proceduto soltanto ad atti di perquisizione delegata dalla Procura europea con sede in Germania, in assenza di un autonomo procedimento. Ciò basta per tacitare il motivo con cui il ricorrente ha fatto rilevare che le condotte sarebbero state tenute in parte in Italia.

3. Non c'è dubbio che l'aspetto inerente alla competenza, per quanto non affrontato apertamente dalla pronuncia citata, sia uno dei punti più controversi della nuova disciplina, tanto da essere rimarcato perfino nella stessa Relazione predisposta dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione sul regolamento europeo e sul suo adattamento interno ad opera del d.lgs. 9/2021 che, in proposito, non può fare a meno di osservare come «*la competenza dell'Eppo è delineata solo indirettamente dal regolamento 1939/2017*»⁴.

La questione, va detto, non è puramente formalistica, anche perché, sul punto, ha messo preventivamente le mani avanti lo stesso legislatore europeo. Nel regolamento istitutivo della Procura Europea, invero, è detto a chiare lettere che la competenza del nuovo organo opera per tutti i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione «*indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale*» (art. 22, par. 1, reg. EPPO).

Per operare assimilazioni, se è pur vero che il *nomen iuris* non è rilevante, è necessario, però, che sia chiaro e ben definito, quanto meno, il nucleo identitario della categoria che ne costituisce il parametro di riferimento. Operazione, questa, tutt'altro che semplice nel contesto regolativo in esame. L'art. 22 del regolamento istitutivo dell'Eppo (che delimita proprio la competenza “materiale” dell'organo), per fare un

⁴ [Relazione n. 36 del 28 giugno 2021.](#)

esempio, opera mediante categorie ben lontane da quelle del nostro ordinamento penale, nel quale la competenza si radica in base all'indicazione nominalistica del reato. Al contrario, la scelta in sede europea è orientata nel segno di una tutela funzionalistica e questo accentua inevitabilmente il tasso di possibile strumentalizzazione, anche politico-giudiziaria, dei mezzi messi a punto col recente regolamento che dà vita alla Procura Europea; basti considerare che la competenza è legata al danno e, dunque, ad un elemento di mero fatto, peraltro soltanto asserito nella fase delle indagini preliminari. Il dato è valorizzato espressamente con riguardo alle frodi IVA transfrontaliere (che, in effetti, per essere attratte nella competenza dell'Eppo devono aver provocato un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni di euro), ma tale profilo viene in gioco anche là dove sono definiti i limiti negativi della competenza di tale organo, nel senso che non c'è competenza se si presume che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore a quello arrecato a un'altra vittima (art. 25, par. 3, lett. *b*, reg. EPPO).

Vanno considerati, poi, gli "effetti collaterali" correlati all'inquadramento di determinati reati nell'area lesiva di interessi finanziari europei. Stando al regolamento istitutivo, la competenza della Procura europea può subire, infatti, diversi ampliamenti.

3.1. Innanzitutto, la sfera operativa dell'organo si estende ai reati che presentano una connessione "indissolubile" con reati lesivi di interessi euro-unitari (art. 22, par. 3, reg. EPPO). Si tenga conto, peraltro, al riguardo, che la competenza dell'Eppo resta sì esclusa qualora la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per il reato lesivo di interessi finanziari europei sia equivalente o meno severa di quella prevista per il reato ad esso indissolubilmente connesso; essa, però, è destinata a riattivarsi nel caso in cui si ritenga il reato connesso "strumentale" alla commissione del reato lesivo di interessi eurounitari (art. 25, par. 3, lett. *a*, reg. EPPO).

Cosa voglia dire "connessione indissolubile" è tutto da chiarire. E non si tratta di un aspetto marginale, dal momento che, per suo tramite, reati sicuramente estromessi dal raggio operativo dell'Eppo finiscono, invece, per esservi attratti. Nel regolamento UE 2017/1939 è presente, per il vero, un input esplicativo. Sulla scorta del considerando n. 54, infatti, «*la nozione di "reati indissolubilmente connessi" dovrebbe essere considerata alla luce della relativa giurisprudenza che, per l'applicazione del principio del ne bis in idem, adotta come criterio pertinente l'identità dei fatti*

*materiali (o fatti sostanzialmente identici), intesa come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio». Sennonché, su quello che dovrebbe fungere da chiarimento, è lo stesso Ufficio del Massimario, nella Relazione già richiamata, a manifestare perplessità, non solo per le note divergenze tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella della Corte EDU sul *ne bis in idem*, ma anche per «l'identificazione dell'indissolubile connessione con *Idem factum sostanziale, attesa l'obiettivo diversità delle funzioni dei relativi concetti*»: in un caso, infatti, si va a stringere l'esercizio dell'azione penale, impedendo che un soggetto sia sottoposto ad un secondo giudizio per una medesima vicenda illecita, nell'altro caso, all'opposto, si va nella direzione di ampliare le indagini.*

3.2. In secondo luogo, come si è visto, la Procura europea è altresì abilitata ad intervenire nei casi di partecipazione a un'associazione criminale finalizzata alla commissione di reati lesivi di interessi finanziari dell'Unione. L'art. 22, par. 2, reg. EPPO, prevede, segnatamente, la competenza dell'organo europeo «*per i reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l'attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di reati lesivi di interessi finanziari dell'Unione*». Al di là della questione di comprendere cosa significhi che l'attività criminale sia “incentrata” sulla realizzazione di reati in violazione degli interessi finanziari eurounitari, si pone, poi, l'ulteriore problema dei reati-fine che non sono “reati PIF”; sul punto – osserva l'Ufficio del Massimario nella sua Relazione (cfr. punto 3.6., II parte) – che, per quanto si tratti di una soluzione “disfunzionale”, l'attrazione nell'area di competenza PIF dovrebbe avvenire alla sola condizione che ricorra la regola dell'indissolubile connessione. A rigore, dunque, ai fini dell'attivazione della competenza dell'Eppo, non sarebbe sufficiente la sola circostanza che questi reati siano inseriti in una dimensione collettiva con i “reati PIF”.

3.3. Vanno poi considerati gli ulteriori, possibili, ampliamenti di competenza. Così, nel caso dell'art. 25, par. 2, reg. EPPO, là dove si prevede che, in relazione ai reati lesivi di interessi finanziari europei che abbiano determinato un danno inferiore a diecimila euro, l'Eppo può esercitare la sua competenza soltanto se: a) il caso ha ripercussioni a livello dell'Unione che richiedono lo svolgimento di una sua indagine;

b) possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell'Unione, ovvero membri delle istituzioni dell'Unione.

E, ancora, c'è da tenere conto dell'art. 25, par. 4, reg. EPPO, in base al quale la Procura Europea può, con il consenso delle autorità nazionali competenti, esercitare la propria competenza in relazione ai reati di cui all'art. 22, in casi che ne sarebbero altrimenti esclusi, qualora appaia che l'Eppo sia in una "posizione migliore" per svolgere indagini o esercitare l'azione penale.

All'evidenza, anche qui si ha a che fare con criteri attributivi assai generici che stridono con il principio che vuole la competenza rigidamente predeterminata per legge in svolgimento del principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost.; tant'è che lo stesso Ufficio del Massimario, nella Relazione già menzionata, si spinge a rilevare che in queste ipotesi «*le autorità nazionali competenti*» *debbano astenersi dal prestare il suddetto "consenso"*.

4. Com'è facile intuire, c'è ben poco margine per dubitare che l'eccezionale competenza della Procura europea possa finire con il diventare, nei fatti, la regola.

Ferma l'utilità pratica di tale organo, bisogna prendere atto che la Procura europea non può essere il cavallo di Troia in grado di sparigliare l'assetto delle prerogative che, in campo penale, tuttora spettano al legislatore nazionale. Almeno fintantoché l'assetto attuale dei rapporti tra diritto penale interno e diritto dell'Unione europea non venga a cambiare.

In ragione di tale premessa, ecco allora che quell'etichetta indeterminata degli "interessi finanziari dell'Unione", perimetro della capacità di intervento del neo costituito organo europeo, richiede di essere letta con particolare attenzione, correttamente puntellata e non sottoposta a torsioni ermeneutiche "di scopo".

L'espressione è chiaramente un concetto di genere, e non potrebbe essere altrimenti, posto che l'atto normativo che la contiene, il regolamento europeo, operando senza il filtro del legislatore nazionale, non potrebbe procedere in proprio all'introduzione o anche all'ampliamento di previsioni incriminatrici interne, a meno di non porre nel nulla, al contempo, e il principio di attribuzione che governa le competenze dell'Unione e la riserva di legge. Ben si comprende allora il rinvio ivi contenuto ai reati "*previsti*" dalla direttiva UE 2017/1371 (c.d. direttiva PIF), relativa proprio alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante

il diritto penale, e “*stabiliti*” [*rectius*, “richiamati”] dallo stesso regolamento istitutivo della Procura europea (art. 4 reg. EPPO).

5. La cornice normativa che perimetra gli aspetti operativi dell’Eppo deve, dunque, necessariamente misurarsi con la direttiva PIF, formalmente recepita in sede interna lo scorso luglio con il d.lgs. 75 del 2020. È qui che il legislatore avrebbe potuto fare di più.

Nella lettura del testo normativo che, nelle intenzioni, dovrebbe contribuire a delineare più chiaramente il margine di manovra della Procura Europea c’è, tuttavia, un dato che balza agli occhi. Il decreto legislativo, invero, ha ritenuto di disattendere l’indicazione contenuta nella legge delega (la legge di delegazione europea del 2018) di «*individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono interessi finanziari dell’Unione*» (art. 3, comma 1, lett. a, l. 117/2019).

La scelta è giustificata come una questione di forma. Intanto perché si era deciso di strutturare il testo normativo «*quale intervento di novellazione di disposizioni in gran parte già esistenti nell’ordinamento interno*»; inserire quindi una norma definitoria, contenente l’elenco delle fattispecie, si riteneva «*non conforme ad una tale struttura*», anche perché queste definizioni poi «*non avrebbero trovato applicazione nel resto del testo normativo*». E ancora si è rilevato che, la norma definitoria, dovendo delimitare le competenze dell’Eppo, configurerebbe una «*norma processuale*», quindi «*di difficile inquadramento nell’ambito del presente testo contenente esclusivamente norme di diritto sostanziale*» (così la Relazione illustrativa, p. 2-3).

Senza entrare nel merito delle “scelte tecniche” fatte dal legislatore, si può anche concordare con il fatto che la norma definitoria in questione sia una norma priva di contenuto precettivo e che abbia natura processuale. Resta, però, il fatto, che la competenza della Procura europea è limitata, ad oggi, a ristrette ipotesi di reato e non sarebbe guastato un puntuale ritaglio di quest’ultime, soprattutto in considerazione del fatto che l’attuazione della normativa europea dovrebbe portare, inevitabilmente, ad introdurre per le sotto-fattispecie di “reati PIF” un trattamento differenziato. La necessità di un ritaglio chirurgico deriva dall’esigenza di contenere la connessione; non c’è dubbio, infatti, che una sua accezione lata rimescolerebbe nello stesso processo fattispecie e sottofattispecie diverse, attribuendo alla Procura europea competenze eccedenti, complicando, al contempo, la vita al giudice.

Qualche notazione cursoria sul punto. Va messo in evidenza, infatti, il rischio di possibili sperequazioni di trattamento sul piano sanzionatorio. In taluni casi la direttiva PIF ha chiesto un rialzo della risposta punitiva per le sottofattispecie lesive di interessi finanziari europei; così ad esempio l'art. 7 che impone una pena massima di almeno quattro anni di reclusione «*qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli*» (ovvero superiori a centomila euro, come si evince dal prosieguo della norma). Ebbene, tale indicazione è stata effettivamente recepita dal legislatore delegato nazionale; incrementi di pena hanno riguardato, reati quali il peculato (art. 316 c.p.), l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), l'induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.). L'incremento punitivo richiesto dalla normativa europea si riferisce chiaramente alla sola sottofattispecie PIF (dunque, più severamente punita), con riflessi inevitabili sui reati connessi non appartenenti a tale area. Solo per fare un esempio: in caso di continuazione, il giudice potrebbe assumere – e verosimilmente lo farà – come reato più grave il reato lesivo di interessi europei (la sottofattispecie PIF) con la conseguenza di un incremento proporzionale del trattamento sanzionatorio che si riverbera negativamente sugli altri reati in continuazione (che non sono “reati PIF”).

Qui si apre un problema ancora più grande che – è fuori discussione – avrebbe dovuto costituire oggetto di più approfondita riflessione soprattutto nella fase ascendente del processo normativo che ha portato al varo della direttiva europea. Il problema è quello della coerenza complessiva del diritto penale nazionale quando è in gioco l'attuazione di vincoli europei. Sul piatto della bilancia stanno, da un lato, l'obbligo di fedeltà europea, e, dall'altro lato, la razionalità e la coerenza del sistema interno. Fino a che punto si può tirare in basso il secondo piatto per favorire il primo?

6. Un cenno va fatto alla deroga – imposta dalla direttiva europea – alla disciplina nazionale, a sua volta derogatoria, in tema di tentativo e di concorso di persone per i reati tributari (artt. 6 e 9 d.lgs. 74/2000).

Ebbene, il d.lgs. 75/2020 non ha inteso recepire – correttamente – le modifiche in tema di concorso dettate dal legislatore europeo. Intanto perché in materia non esiste un vuoto di tutela. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'art. 9 d.lgs. 74/2000 esclude la punibilità del concorso di persone nei casi di emissione o di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evitare che un medesimo soggetto sia chiamato a rispondere due volte per il medesimo fatto:

una volta per avere emesso le fatture relative ad operazioni inesistenti e un'altra volta per avere concorso, con l'emissione medesima, nel reato commesso con la dichiarazione fiscale dall'utilizzatore delle fatture medesime. L'emissione delle fatture per operazioni inesistenti è punita nell'ordinamento come autonomo titolo di reato. Il nostro sistema, dunque, non nega la sanzione ai casi di concorso, che sono ricondotti ad apposita norma incriminatrice (art. 8 d.lgs. 74/2000) e in via residuale all'operatività dell'art. 110 c.p.

Molto più delicata è, invece, la questione che concerne l'attribuzione di rilevanza al tentativo, posto che nel settore penal-tributario l'esclusione della sua punibilità rappresentò una precisa opzione politico-criminale volta a favorire la respiscenza del contribuente e l'ancoraggio del sistema al principio di offensività. Proprio tale scelta, su input europeo, viene ora revocata in dubbio con riferimento ai reati tributari inclusi nel novero dei "reati PIF". Con il d.lgs. 75/2020 ha, dunque, preso corpo una abrogazione parziale del disposto dell'art. 6 d.lgs. 74/2000, permettendo la punibilità del tentativo limitatamente ai delitti in materia di IVA realizzati nelle forme "transfrontaliere" che comportino un danno – potenziale nella prospettiva del delitto tentato – di almeno dieci milioni di euro.

Il d.lgs. 75/2020 ha determinato poi, da ultimo, una ulteriore singolarità. L'adeguamento alla direttiva PIF ha portato, infatti, a rivedere (*in malam partem*) la stessa scelta del legislatore nazionale, fatta pochi anni prima con il d.lgs. 8/2016, di depenalizzare i reati puniti esclusivamente con la pena pecuniaria, con l'unica eccezione delle previsioni contenute nel d.lgs. 286/1998 in materia di immigrazione. Ebbene, a tale esclusione dovrebbero ora aggiungersi i reati di cui al d.P.R. 43/1973 in materia di contrabbando doganale, limitatamente ai fatti per cui i diritti di confine dovuti siano superiori a diecimila euro; tali condotte, dunque, sulla scorta dell'art. 4 d.lgs. 75/2020, vengono nuovamente criminalizzate.

7. In generale, il quadro di riferimento non appare del tutto lineare. Ne è la riprova la circostanza che, pur rinunciandosi – come si è detto – a una elencazione *ad hoc* delle fattispecie incriminatrici coinvolte, nondimeno si è sentita l'esigenza di riprodurre all'interno della Relazione illustrativa del decreto attuativo della direttiva PIF «*quelli che sono considerati reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione seguendo la catalogazione offerta dalla direttiva*».

A ben guardare, se, per alcune fattispecie, il collegamento con la lesione degli interessi finanziari europei appare evidente (così, ad esempio, per la malversazione a danno dello Stato *ex art. 316-bis c.p.*, per l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato *ex art. 316-ter c.p.*, nonché per la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *ex art. 640-bis c.p.*), per altre ipotesi il collegamento appare più sfumato (si pensi all'inclusione della frode informatica aggravata).

Senza considerare poi il comparto dei reati tributari dove, invero, è già la stessa direttiva europea che ne ritaglia l'attrazione nell'area PIF, includendo, a titolo esemplificativo, nel caso delle frodi IVA, come si è accennato, soltanto le ipotesi più gravi in ragione del loro carattere transfrontaliero (devono coinvolgere almeno due Stati) e della produzione di un danno superiore a dieci milioni di euro (previsione, quest'ultima, richiamata anche dall'art. 22, par. 1, reg. EPPO); resta esclusa, invece, in ogni caso la competenza per i reati in materia di imposte dirette nazionali, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati (art. 22, par. 4, reg. EPPO). Non è superfluo, peraltro, ricordare che l'inclusione delle frodi IVA tra i reati lesivi di interessi finanziari europei la si è dovuta esplicitare, perché non scontata. Già nei lavori che hanno portato al varo della direttiva PIF si discuteva, infatti, se le frodi IVA offendessero o meno gli interessi finanziari dell'Unione; e ciò in ragione delle caratteristiche dell'imposta, la quale, a differenza dei dazi doganali, una volta riscossa da uno Stato non confluisce interamente e direttamente nel bilancio dell'Unione. L'IVA, infatti, alimenta in primo luogo il bilancio nazionale, e, solo dopo essere confluita in esso, una somma corrispondente ad una bassa percentuale è trasferita al bilancio dell'Unione europea.

Il discorso potrebbe continuare anche con riguardo all'altra macro-area di intervento delineata dalla direttiva PIF, la quale, invero, non contempla soltanto il settore delle "frodi" concernenti "spese" o "entrate" (art. 3, lett. *a, b, c, d*, direttiva UE 2017/1371), ma anche la categoria degli «*altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione*» (inclusiva del riciclaggio di denaro *ex art. 1, par. 3*, direttiva UE 2015/849 e riguardante beni provenienti da reati rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva PIF; la corruzione attiva e passiva; l'appropriazione indebita da parte di pubblici funzionari, ossia il nostro peculato). Si tratta di reati direttamente assegnati alla competenza dell'Eppo, a prescindere dalla verifica della sussistenza di una indissolubile connessione.

Com'è evidente, l'attrazione di illeciti nell'area PIF consente già oggi una intersezione della Procura europea nelle giurisdizioni nazionali tutt'altro che

Eppo in action: *il nodo della competenza*

marginale; quest'ultima, peraltro, potrebbe ulteriormente incrementarsi in futuro in considerazione della possibilità – per quanto dai più ritenuta remota, ma comunque, consentita dall'art. 86, par. 4, TFUE – che le competenze dell'EPPO siano estese anche «*alla lotta alla criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale*».

In un contesto di questo tipo, anche il piano delle garanzie dell'imputato meriterebbe una più attenta considerazione.